



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Industriale "CARTESIO"

via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - tel. 02 6121 768 – fax 02 6128 891

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

Il Collegio dei Docenti

Vista la O.M. 92/07 ; visto il DM 42/07; Visto il DM 80/07;

L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009

delibera

i seguenti **CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI intermedi e finali relativi all'a.s. 2013/2014**

1. Le proposte di voto dovranno scaturire da un congruo numero di prove scritte, grafiche, orali e pratiche svolte all'interno dell'orario di lezione e a casa, prove corrette e classificate.
2. il voto per le singole materie è assegnato, in ogni caso, dal **consiglio di classe**, il quale inserisce le proposte di valutazione dei singoli docenti in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito su frequenza, partecipazione, impegno, profitto e altri fattori che interessano l'attività scolastica;
3. il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione complessiva del percorso formativo dello studente, anche con riferimento a fattori extrascolastici.

Il **Consiglio di Classe**, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione:

- l'**evoluzione** del rendimento nel corso dell'anno, constatando, a partire dalla situazione iniziale, se lo studente risulta, nel complesso delle materie, in progresso, stazionario o in regresso;
- i **progressi** ottenuti nel percorso formativo effettuato anche rispetto alle iniziative di sostegno e **recupero**;
- il **livello** di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione d'inizio anno, considerando la partecipazione al dialogo educativo, il senso di responsabilità dimostrato verso le attività didattiche, l'impegno e il metodo di studio;
- la **capacità** di saper affrontare le materie della classe successiva;
- nelle classi 2^a, 3^a e 4^a il debito formativo, ai fini della sospensione del giudizio nello scrutinio finale, non potrà essere attribuito per più di tre discipline.
- Il **credito scolastico** è attribuito agli allievi delle classi 3^o, 4^o e 5^o sulla base delle tabelle del D.M. n. 42/07;
- Il **credito formativo** sarà attribuito sulla base della valutazione delle attività svolte all'esterno della scuola, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi, adeguatamente documentate, attestate dagli enti, associazioni, istituzioni presso le quali è stata realizzata l'esperienza.

Per quanto attiene gli **scrutini intermedi** (O.M. n.92 art.4 comma 2):

*“Per gli studenti che in sede di **scrutinio intermedio**, o anche a seguito di altre verifiche periodiche presentano **insufficienze in una o più discipline**, il **consiglio di classe***

predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Il consiglio di classe procederà ad analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate. Il consiglio di classe terrà conto inoltre della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti dai docenti.

Per quanto attiene gli **scrutini finali** (O.M. n.92 art. 6):

Sospensione Giudizio:

“Se l’allievo in sede di scrutinio finale presenta in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.”

In tale caso il consiglio di classe **rinvia la formulazione del giudizio finale** e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

All’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “**sospensione del giudizio**”.

Il consiglio di classe delibera l’**integrazione dello scrutinio finale**, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, entro l’inizio dell’anno scolastico successivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.”

Promozione di merito

L’allievo presenta una valutazione almeno sufficiente in tutte le materie, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti.

Non promozione

La non promozione viene determinata quando si verificano le seguenti situazioni:

- se, a giudizio del Consiglio di Classe, esistono insufficienze gravi adeguatamente documentate; se quindi l’apprendimento, dimostratosi di molto inferiore agli obiettivi indicati per le singole materie, appare accompagnato da carenze attitudinali e/o di applicazione tali da non far prevedere recupero e da non permettere l’adeguata frequenza della classe successiva;
- se si rileva la presenza di insufficienze gravi dovute a pigrizia e continuato disinteresse e disimpegno.
- **Mancato conseguimento del limite di frequenza minimo, comprensivo delle deroghe riconosciute, come riportato nell’allegato n. 1**

Si considerano insufficienze gravi quelle determinate da un apprendimento di molto inferiore agli obiettivi minimi di ogni singola disciplina, dove lo studente non mostri capacità di recupero autonomo o guidato. La gravità dell’insufficienza non viene perciò automaticamente determinata dal voto numerico relativo al rendimento, ma dalla prospettiva che le lacune dimostrate - sia di conoscenza, che di abilità e di impegno - impediscano il proseguimento dello studio negli anni successivi.

In particolare **per le classi prime** elementi discriminanti, al fine di determinare le potenzialità di recupero, sono da ritenersi:

- il progresso rispetto ai livelli di partenza;
- un accettabile possesso delle competenze di base e delle abilità fondamentali connesse con la formazione di base.

Per le classi quinte, le disposizioni normative prevedono l’**ammissione all’esame di stato** per gli allievi che abbiano conseguito, in sede di scrutinio finale, almeno la **sufficienza in tutte le discipline e nella condotta**.

Criteria di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico

Calcolo della percentuale di assenze - Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Per l'a.s. 2013/2014 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo, secondo le seguenti tabelle:

Liceo scientifico opzione scienze applicate			
classe	ore settimanali	Monte-ore annuale	Max assenze consentite
1°	27	891	222
2°	27	891	222
3°	30	990	247
4°	30	990	247
Liceo scientifico tecnologico			
5°	34	1122	280
Liceo scientifico biologico			
5°	32	1056	264
Itis			
1°	32	1056	264
2°	32	1056	264
3°	32	1056	264
4°	32	1056	264
5°	32	1056	264

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avvalgono dell'ora di IRC e abbandonano l'istituto.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola media, ecc.)
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V e IV) con certificato di presenza
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
- l'assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Deroghe al limite di frequenza:

- le **assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante
- le **assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.
- le **assenze per malattia** giustificate con certificato medico (della struttura pubblica o del medico convenzionato);

le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.

- le **assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, autocertificate da un genitore e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, ...)
- la partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Tali **deroghe** sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La **documentazione** relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'istituto.

*Nelle discipline ove è prevista la **compresenza** le ore di assenza computate sono quelle che risultano al docente "teorico".*

*Per le **iscrizioni tardive** il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza..*

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Ai genitori e allo studente verrà segnalata, con comunicazione scritta, la situazione a rischio non ammissione alla classe successiva per le assenze.

Il coordinatore di classe, prima della riunione collegiale di scrutinio finale, verificherà, sommando le ore di assenza in ogni singola disciplina, se gli allievi che presentano un rilevante numero di assenze possano aver superato il limite massimo consentito dai criteri, tenuto conto delle deroghe deliberate dal CD, e pertanto non potrebbero essere ammessi allo scrutinio finale. Per gli allievi che non hanno raggiunto la quota prevista di frequenza (75% monte ore complessivo) verrà effettuata una attenta verifica e prese in considerazione eventuali deroghe come deliberate dal CD.